



ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONZUNO APS

Piazza XXIV Maggio 15/A - Monzuno (Bo)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 08 FEBBRAIO 2023

Oggi 8 febbraio 2023 alle ore 19,30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione, in Monzuno, presso la sede dell'Associazione sita in Piazza XXIV Maggio 15/A, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dei Soci dell'Associazione "Pro Loco Monzuno APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie allo Statuto della "Pro Loco Monzuno – APS" secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 20,30 il Presidente, accertata la validità della riunione in seconda convocazione e dopo aver ringraziato i Soci presenti, dichiara aperta l'Assemblea, validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto "Pro Loco Monzuno – APS"

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente prende la parola e informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

In particolare il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associativa del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, sul quale ci si è basati per la redazione del nuovo Statuto proposto per l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente procede quindi alla lettura del documento e, dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimenti, non essendoci altri interventi, invita l'Assemblea ad approvare il testo presentato e propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale dal quale si rileva che tutti i Soci presenti esprimono voto favorevole, senza nessun voto contrario o di astensione.

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della "Pro Loco Monzuno – APS", posto oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto della "Pro Loco Monzuno – APS", allegato al presente verbale sotto la lettera "A", aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della "Pro Loco Monzuno – APS" e di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

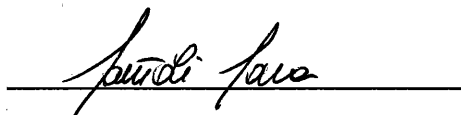
Ai fini della registrazione, essendo la "Pro Loco Monzuno – APS" dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 21,50, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e verificato che non ci sono altre richieste da parte dei Soci, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

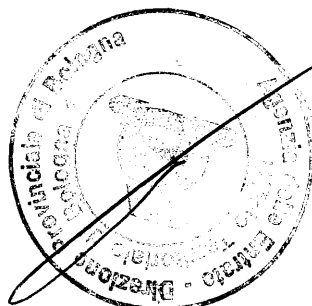
Monzuno, 08 febbraio 2023.

Il Segretario
(Santoli Sara)

Il Presidente
(Serenari Ermes)



10
823
3



10/02/2023

STATUTO dell'Associazione "Pro Loco Monzuno – APS"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "**Pro Loco Monzuno – APS**" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").
- 1.2 L'associazione si è costituita il 12 del mese di Novembre dell'anno 1965 con atto notarile Notaio Dott. Cesare Alberto Forestieri, Repertorio n. 26511, ha sede legale nel Comune di Monzuno, Piazza XXIV Maggio 15/A, Codice Fiscale 92000840378 ed ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Monzuno e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
- 2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - d) favorire la crescita del turismo locale, sia mediante la promozione diretta che la riqualificazione delle condizioni di accoglienza;
 - b) ricercare, incrementare, tutelare il patrimonio culturale, naturale e ambientale, oltre a diffondere la cultura del turismo.
- 2.3 In particolare per la realizzazione delle citate attività di interesse generale la Pro Loco si propone di:
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, concerti, camminate, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

Luigi Pave

[Signature]

- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
- 2.4 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
- 2.5 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 3.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
- 3.3 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari e Soci Benemeriti.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, i Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 3.5 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività comunemente concordate e di controllare l'andamento delle attività, anche frequentando i locali dell'associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
I soci minorenni inoltre non possono inoltre ricoprire cariche sociali.
- 4.3 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per:
- decesso del Socio;
 - morosità nel pagamento della quota associativa per più di due anni;
 - richiesta di recesso presentata dal Socio;

- esclusione qualora il Socio si renda colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, regolamenti interni e deliberazioni degli organi dell'associazione,
- 5.2 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Inoltre gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi sociali

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
- 6.2 Sono organi sociali facoltativi l'Organo di Controllo, il Revisore dei conti (ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti), il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Presidente onorario.

ART. 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto mediante delega scritta. In Assemblea ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
- 7.3 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati con avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
- 7.4 L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, oltre ai componenti degli altri Organi Sociali, quando previsti o obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale quando previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati e sull'eventuale ricorso dell'associato contro il provvedimento;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.4 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

- 7.6 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 7.7 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
- 7.8 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
- 7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.3 E' formato da un numero di componenti deciso dall'Assemblea ed ha competenza su tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.4 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - nominare un Segretario, da scegliere tra gli associati;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e, quando previsto, l'eventuale Bilancio sociale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni e anche in ordine alla perdita dello status di socio;
- 8.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.
- 8.6 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato attingendo alla graduatoria dei candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogia mediante elezione.
- 8.7 Il Consiglio direttivo decade quando vengano a mancare la metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e può essere riconfermato.

- 9.2 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.4 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10

Segretario - Tesoriere

- 10.1 Il Segretario-Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, lo assiste e redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.
- 10.2 Collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la tenuta di idonea documentazione sulle gestione economica e finanziaria della Pro Loco e per la redazione del Bilancio.

ART. 11

Organi sociali facoltativi

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge e ai sensi del Codice del Terzo Settore, vengono eletti dall'Assemblea e nominati gli Organi sociali facoltativi indicati al precedente art. 6.2 (Organo di Controllo, Revisore dei conti, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti ed il Presidente onorario).
- 11.2 Gli eventuali Organi facoltativi saranno nominati e dovranno operare secondo le disposizioni di Legge.

ART. 12

Patrimonio e risorse economiche

- 12.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 12.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 12.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) altre entrate, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuiscano al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- 12.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 12.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13**Bilancio di esercizio**

- 13.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 13.2 Il bilancio viene predisposto sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dallo stesso prima della presentazione all'assemblea. È redatto in conformità alla normativa vigente e deve rappresentare in maniera corretta l'andamento economico dell'associazione. Nei casi previsti dalla normativa vigente il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 14**Libri sociali**

- 14.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori, previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi.
- 14.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 15**Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

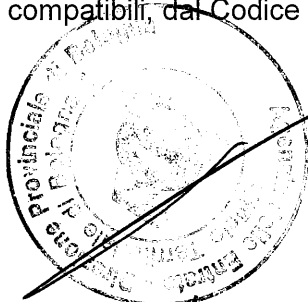
- 15.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 16**Norme finali**

- 16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Il Segretario
(Santoli Sara)

Il Presidente
(Serenari Ermes)



10/02/2023

Santoli Sara

Serenari Ermes

